

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO INTEGRATO DI GOVERNANCE, GESTIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE OPERATIVA PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15 E LE RELATIVE FUNZIONI DI RACCORDO SOCIO SANITARIO.**

**PREMESSA**

L'Ambito Territoriale Sociale (ATS) costituisce la dimensione organizzativa di riferimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali a livello locale, in attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), dalla Legge Regionale Liguria 24 marzo 2006, n. 12 ("Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari") e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale Liguria 30 dicembre 2023, n. 20.

In tale contesto normativo, l'integrazione tra le politiche sociali e quelle sanitarie è garantita attraverso il Distretto Sociosanitario, preposto alla gestione e al coordinamento funzionale e organizzativo della rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali ex art. 33 della L.R. n.41/2006 e ss.mm.ii.. Questa configurazione assicura la piena coerenza e l'armonizzazione programmatica tra la componente sociale e quella sanitaria, che vede l'organizzazione della governance nel Piano sociale integrato 2023-2025. In questa sede è individuato l'Ufficio di Piano, quale struttura tecnico-amministrativa dell'Ambito, con compiti di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle politiche sociali e sociosanitarie, nonché di raccordo tra i Comuni aderenti e gli altri livelli istituzionali.

Il presente servizio riguarda l'Ambito Territoriale Sociale n. 15, costituito dai Comuni di Chiavari (Ente capofila), Borzonasca, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Mezzanego, Moconesi, Né, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto e Tribogna.

L'Ambito n. 15, che rappresenta un'area territoriale omogenea sotto il profilo sociale ed economico, nella quale i Comuni condividono strategie di intervento e risorse professionali per garantire una gestione integrata ed efficiente dei servizi sociali e sociosanitari, opera sulla base della Convenzione tra i Comuni aderenti, in cui è contenuta la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni socio-assistenziali e degli organi di governance territoriale.

La Conferenza dell'Ambito Territoriale Sociale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale, mentre l'Ufficio di Piano, con sede presso il Comune di Chiavari, ne costituisce la struttura tecnico-esecutiva, incaricata della programmazione e dell'attuazione del Piano di Zona.

La direzione dell'Ufficio di Piano è affidata al Direttore Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, figura responsabile del coordinamento, della programmazione e del management dei servizi sociali, supportata da un'équipe multidisciplinare composta da un Coordinatore Sociale, un Responsabile amministrativo-contabile, tre Referenti di area tematica, un pedagogista, uno psicologo e un mediatore di rete e di comunità, supportato altresì dalle figure amministrative con responsabilità di procedimento e posizione organizzativa dipendenti dei Comuni dell'ATS, nonché da tutte le figure professionali di servizio sociale, dipendenti dei comuni dell'ATS o appartenenti ad operatori economici ai quali vengono affidati servizi relativi alle aree tematiche oggetto dell'accordo convenzionale.

Tra le principali funzioni attribuite all'Ufficio di Piano si annoverano:

- a) l'elaborazione di proposte e atti necessari alla realizzazione degli obiettivi di Piano;
- b) il mantenimento dei rapporti operativi con i soggetti pubblici e privati, attivi nella realizzazione del Piano di Zona;

- c) il raccordo con gli uffici regionali per lo sviluppo coordinato delle politiche sociali, secondo le aree tematiche definite dal Piano Sociale Integrato Regionale;
- d) l'attivazione delle reti territoriali in relazione agli obiettivi e alle priorità della pianificazione;
- e) la promozione dell'integrazione delle politiche sociali con quelle socio-sanitarie, educative, dell'istruzione, casa e formazione e lavoro;
- f) l'analisi e la gestione sistematica dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi, nonché l'adempimento dei debiti informativi;
- g) la valutazione dei flussi finanziari e della spesa complessiva del settore sociale, con predisposizione di report e indicatori di efficacia e efficienza;
- h) il supporto tecnico per l'attuazione degli indirizzi assunti dalla Conferenza di ATS.

L'Ufficio di Piano, pertanto, non è solo il centro di programmazione, ma anche la cabina di regia per il raccordo funzionale e operativo con i servizi territoriali, facente capo al Direttore Sociale. Tra questi si annoverano:

- i Servizi di prossimità e di base (Uffici di Zona), che includono il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale, ovvero il primo livello di accesso, informazione, consulenza e orientamento (Segretariato Sociale), nonché di accoglienza, valutazione del bisogno, progettazione individualizzata e di presa in carico dell'utenza (Servizio Sociale Professionale), in attuazione diretta del Piano di Zona. Gli Uffici di Zona sono pertanto situati in sedi comunali strategiche per la presa in carico dei bisogni sociali del territorio, ovvero nei Comuni di Borzonasca, Cicagna, Chiavari e Lavagna.
- La Segreteria Tecnica (ex artt. 6 c.2 e 11 c.3 della L.R. 12/2006) che assicura il supporto tecnico-amministrativo agli organi di governance e garantisce la corretta gestione amministrativa, contabile e di monitoraggio di tutti i flussi finanziari e gli adempimenti connessi al Piano di Zona.

In coerenza con il modello di integrazione sociosanitaria, la Conferenza dei Sindaci ASL, come definita dal D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concorre con l'ASL all'individuazione dei bisogni sociali, sociosanitari e sanitari delle comunità, costituendo con i Distretti Sociosanitari percorsi e processi integrati. Per assolvere a queste funzioni di indirizzo, la Conferenza si avvale, ai sensi dell'Articolo 12 della L.R. 12/2006, di un Coordinamento Tecnico composto, tra gli altri, da uno dei Direttori Sociali e da un operatore tecnico-amministrativo.

L'Ambito Territoriale Sociale, riconoscendo la complessità delle proprie funzioni di programmazione e di gestione amministrativa delle funzioni operative di prossimità, richiede un servizio di supporto specialistico che integri e affianchi le risorse umane interne, specificamente dedicato a ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di entrambe le aree.

In attuazione di quanto previsto da tale pianificazione, gli Uffici di Zona costituiscono le articolazioni territoriali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, mantenendo le funzioni proprie del servizio sociale di base e operando mediante équipe multiprofessionali collocate presso sedi comunali strategiche, al fine di assicurare prossimità e accessibilità ai cittadini.

Il personale oggetto del presente appalto è destinato pertanto a fornire un supporto tecnico-amministrativo e sociale specialistico indispensabile per l'adempimento di tutte le funzioni legali e istituzionali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, nonché dell'integrazione sociosanitaria prevista dalla normativa summenzionata. Tali attività comprendono il supporto:

1. all'Ufficio di Piano per la programmazione, il monitoraggio, la gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti propri dell'Ambito;
2. agli Uffici di Zona per le attività di prossimità (Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale, in cui sono altresì ricomprese ulteriori professionalità che collaborano intrinsecamente con i servizi territoriali e.g. mediatore culturale);

3. alla Segreteria Tecnica di supporto alle funzioni di raccordo sociosanitario;
  4. al Coordinamento Tecnico (art. 12, L.R. 12/2006) della Conferenza dei Sindaci ASL.
- Detto personale potrà inoltre operare presso le sedi del Servizio sanitario regionale, quali il Punto Unico di Accesso (PUA), le Case di Comunità e le sedi delle Équipe Integrate, in funzione delle esigenze di integrazione sociosanitaria previste dal Piano Sociale Integrato Regionale.

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

L'affidamento in oggetto, configurandosi quale intervento strutturale di preminente interesse pubblico volto alla garanzia dei diritti civili e sociali costituzionalmente tutelati, ha per scopo l'acquisizione di un complesso organico e sistemico di prestazioni professionali ad elevata specializzazione tecnica, amministrativa e sociale, finalizzate a supportare, integrare e potenziare l'assetto organizzativo dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15 e delle sue articolazioni funzionali, nel rigoroso rispetto del quadro normativo multilivello definito dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dalla Legge Regionale Liguria 24 marzo 2006, n. 12, dalla Legge Regionale Liguria 30 dicembre 2023, n. 20, nonché dagli indirizzi programmatici cristallizzati nel Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026; tale supporto si sostanzia nell'espletamento continuativo, proattivo e qualificato di tutte le attività strumentali, propedeutiche, connesse e consequenziali necessarie ad assicurare la piena operatività dell'Ufficio di Piano quale organismo tecnico-gestionale deputato alla pianificazione strategica delle politiche di welfare locale, ricomprendendo in tale perimetro l'elaborazione tecnica degli atti di programmazione zonale, la gestione finanziaria, contabile e amministrativa dei fondi a valere su risorse europee, nazionali (quali Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Povertà, Fondo Non Autosufficienza, Fondo Dopo di Noi) e regionali, il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi mediante l'utilizzo delle piattaforme ministeriali dedicate (Multifondo, GePI, etc.) e la puntuale rendicontazione delle spese sostenute, nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari all'adozione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni degli organi di indirizzo politico, ivi incluse le Conferenze dei Sindaci, garantendo al contempo la tenuta, l'aggiornamento e la sicurezza delle banche dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e di trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013). Contestualmente e inscindibilmente, il servizio deve garantire il potenziamento operativo delle funzioni di prossimità e di accesso ai servizi erogate dagli Uffici di Zona, attraverso l'impiego di figure professionali del servizio sociale deputate ad assicurare l'accoglienza, l'orientamento, la valutazione multidimensionale del bisogno e la presa in carico globale delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità, vulnerabilità o esclusione sociale, con particolare e specifico riferimento alle aree tematiche della tutela minori, della disabilità, della non autosufficienza, della povertà estrema e dell'inclusione attiva, operando secondo logiche di lavoro di rete, di valorizzazione delle risorse della comunità e di sussidiarietà orizzontale in sinergia con gli Enti del Terzo Settore. In aggiunta a quanto sopra, e in considerazione della natura complessa dei bisogni rilevati sul territorio che richiedono risposte unitarie e non frammentate, l'oggetto dell'appalto si estende imprescindibilmente alle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria specialistica a favore degli organismi di integrazione sociosanitaria, al fine di dare concreta attuazione ai protocolli di intesa e agli accordi di programma vigenti tra l'Ambito Territoriale Sociale e i servizi sanitari, supportando la definizione di percorsi assistenziali integrati, la gestione operativa del Punto Unico di Accesso (PUA), il funzionamento delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e delle Équipe Integrate, nonché contribuendo, attraverso un'attività di raccordo costante e qualificato, alla realizzazione degli obiettivi di salute e benessere della comunità previsti dalla programmazione sovra territoriale, il tutto nell'ottica di pervenire alla costruzione di un

sistema di welfare locale equo, sostenibile e resiliente, capace di garantire l'uniforme esigibilità dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) su tutto il territorio di competenza e di prevenire i fenomeni di istituzionalizzazione impropria favorendo la permanenza degli assistiti nel proprio contesto di vita.

## **ARTICOLO 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA DELL'APPALTO**

In relazione al perimetro funzionale dell'appalto e all'insieme delle attività richieste, l'importo complessivo stimato dell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (indicati in € **12.000,00**), è stabilito in € **1.759.906,26**, I.V.A. esclusa, importo determinato nel rigoroso rispetto dei costi orari del personale stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore di riferimento, come perentoriamente imposto dall'articolo 41, comma 13, D.lgs. n. 36/2023.

Il servizio in appalto avrà una durata contrattuale iniziale massima di 36 (trentasei) mesi o, qualora anteriore, sino alla cessazione di efficacia della Convenzione di Ambito vigente tra i Comuni aderenti, data che verrà formalmente comunicata all'aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per un ulteriore periodo di 36 mesi, per un importo e alle medesime condizioni contrattuali pattuite, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, previa valutazione positiva dell'esecuzione contrattuale, motivata ragione di interesse pubblico e a condizione che l'efficacia della Convenzione di Ambito sia stata prorogata o rinnovata. La Stazione Appaltante si riserva altresì, in via eccezionale e al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, la possibilità di disporre la proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 mesi, mantenendo le condizioni economiche e contrattuali in essere, in applicazione dei principi generali di cui all'articolo 14 del D.lgs. n.36/2023. Ai fini del rispetto dell'art.14, co.4 del D.lgs. n.36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della clausola di eventuale rinnovo e di opzioni, è complessivamente e presuntivamente valutato in Euro 4.223.775,02.

In considerazione della natura delle prestazioni e della loro variabilità nel tempo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino a un massimo del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. citato. Eventuali modifiche dell'importo contrattuale saranno comunicate all'impresa affidataria, senza che quest'ultima possa avanzare pretese economiche o di altra natura.

## **ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio in affidamento, configurandosi quale componente strategica del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari e quale elemento tecnico-gestionale di supporto indefettibile al Direttore Sociale dell'ATS, deve garantire l'espletamento di un'attività di coadiuvamento all'Amministrazione nell'attuazione di tutte le funzioni di governance, programmazione, gestione e monitoraggio dell'Ambito, di implementazione della Segreteria Tecnica dell'ATS n.15 e delle Conferenze dei Sindaci, nonché del Coordinamento Tecnico della Conferenza dei Sindaci ASL.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato ricomprendono l'intera filiera operativa e amministrativa di tale assetto organizzativo, la cui struttura si articola funzionalmente come segue, assicurando l'applicazione delle normative e delle delibere regionali vigenti in materia:

- a) Funzioni di raccordo istituzionale e di integrazione sociosanitaria: In ordine a questi interventi, l'Affidatario dovrà attivare una costante azione di raccordo istituzionale strategico, che impone di curare i rapporti sistematici con l'Area Sociosanitaria locale (ASL) territorialmente competente e con il Distretto Sanitario in linea con le maggiori funzioni attribuite al Direttore Sociale per l'individuazione delle strategie e priorità

condivise per i servizi sanitari, sociali e sociosanitari, garantendo il necessario coordinamento per l'integrazione programmatica e operativa dei servizi sociali con quelli sanitari. Tale raccordo si concretizza nella partecipazione attiva e specialistica alla Segreteria Tecnica di Ambito Territoriale Sociale e delle Conferenze dei Sindaci, al Coordinamento Tecnico della Conferenza dei Sindaci dell'ASL e, a livello operativo, alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e alle Équipe Integrate per la gestione dei casi complessi, al fine precipuo di assicurare l'unitarietà, l'appropriatezza e l'universalità della risposta al bisogno sociosanitario. Il servizio ricomprende altresì la gestione dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per garantire la partecipazione attiva alla programmazione concertata e alla co-progettazione degli interventi e dei servizi, nell'ottica di una valorizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale.

- b) Funzioni operative di prossimità: quivi si intendono ricomprese le attività dirette di intervento, analisi e gestione del caso, che costituiscono il presidio di prossimità istituzionale e di applicazione delle politiche sociali. Le prestazioni operative impongono il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e l'erogazione qualificata di segretariato sociale presso gli sportelli zonal dei singoli Comuni, operando con figure professionali deputate alla valutazione multidimensionale del caso e alla presa in carico delle situazioni complesse (incluso il supporto al PUA), mediante l'applicazione di tecniche e strumenti per la valutazione degli esiti e l'appropriatezza dell'intervento. Tali azioni si concretizzano nella predisposizione e attuazione di progettazioni specifiche volte a realizzare interventi mirati e continui di prevenzione e sviluppo di comunità, contrasto alla povertà e inclusione sociale, contrasto alla grave emarginazione adulta, tutela dei minori e delle vittime di violenza, politiche per la non autosufficienza e la fragilità (inclusa la Dote di Cura e Dopo di Noi), politiche per la prima infanzia e politiche abitative connesse al disagio sociale. L'Affidatario deve garantire, altresì, la pronta, puntuale ed efficiente risposta ai disposti e ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito sia della tutela di minori sia più in generale di tutte le persone in condizioni di fragilità soggette a misure di protezione, adempiendo così in maniera completa e ininterrotta a tutte le funzioni sociali e sociosanitarie distribuite tra Distretto e Ambito Territoriale Sociale. Rilevante nell'alveo di tale complesso di interventi, il Fornitore dovrà curare l'organizzazione, la raccolta e l'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni afferenti ai servizi erogati e ai relativi esiti delle prese in carico, con lo scopo imprescindibile dell'implementazione dei sistemi di monitoraggio territoriali e sovracomunali (e.g. monitoraggio fisico dei sottoscrittori di Patti di Inclusione Sociale);
- c) Funzioni di supporto nella gestione amministrativa e contabile: questa sezione ricomprende l'intera filiera amministrativa e contabile del servizio e definisce il supporto specialistico alle funzioni dirette e istituzionali dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, la cui corretta estrinsecazione è propedeutica all'erogazione di ogni altra prestazione. L'Affidatario dovrà pertanto garantire il supporto continuativo e specialistico per la pianificazione e programmazione mediante il Piano di Zona e la cura della sua attuazione, operando in coerenza con la normativa, assicurando altresì un'ottimale allocazione delle risorse. Tale azione programmatica è inscindibile dalla gestione finanziaria e contabile che impone il rigoroso controllo, l'utilizzo efficace e la rendicontazione analitica e certificata delle complesse risorse finanziarie destinate all'erogazione degli interventi e dei servizi, derivanti da tutte le fonti di finanziamento di livello europeo, nazionale e regionale, incluse le risorse per l'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), i fondi di coesione, i finanziamenti straordinari e gli stanziamenti ordinari, gestendo la coerenza programmatica con le direttive specifiche di ciascun

programma, garantendo in ogni caso la tracciabilità delle operazioni. Il suddetto onere di rendicontazione analitica comporta l'assunzione da parte del Fornitore dell'obbligo di accettare e rispettare le condizioni di liquidazione stabilite dagli Enti Finanziatori: gli interventi finanziati mediante risorse a valere sul Fondo Povertà, o su altri fondi nazionali o regionali soggetti a specifiche e vincolanti modalità di rendicontazione, saranno riconosciuti e liquidati al Fornitore esclusivamente a fronte della presentazione della documentazione richiesta ai fini del rimborso definitivo alla Stazione Appaltante, in conformità alle prescrizioni tassative impartite dal soggetto finanziatore. A tal fine, la modulistica da utilizzare per la rendicontazione è messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, e il Fornitore è tenuto ad adeguarvisi integralmente, impegnandosi altresì a produrre, a titolo esemplificativo, la documentazione necessaria, che include:

- il timesheet mensile del personale impiegato;
- il riepilogo complessivo delle risorse destinate all'intervento, contenente l'indicazione complessiva delle ore svolte nel periodo rendicontato;
- la relazione delle attività svolte, da presentarsi con cadenza trimestrale.

L'articolazione delle prestazioni nei precedenti punti a), b) e c) è stata definita al solo fine di massima trasparenza e chiarezza espositiva della tipologia di servizi richiesti, ma le stesse costituiscono un complesso unitario, omogeneo e indivisibile in quanto si intersecano e si condizionano naturalmente nelle dinamiche di gestione operativa del servizio sociale professionale di Ambito e di Distretto. La scissione delle prestazioni in lotti distinti comporterebbe una compromissione della funzionalità, dell'efficienza e dell'appropriatezza della risposta pubblica, generando rischi di frammentazione del servizio, duplicazione delle funzioni di coordinamento, perdita di efficacia dei processi di integrazione sociosanitaria e un potenziale aumento dei costi di gestione amministrativa e di vigilanza. Pertanto, in attuazione del principio di cui all'art. 58, c. 1, del Codice dei contratti pubblici, il presente appalto è strutturato in un unico lotto, giustificato da ragioni di interdipendenza funzionale e coerenza tecnico-organizzativa delle prestazioni richieste.

#### **ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE E DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

L'efficacia territoriale e funzionale delle prestazioni oggetto del presente appalto è circoscritta e vincolata al perimetro geografico e istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, ricomprensivo di 19 (diciannove) Comuni che hanno validamente aderito e sottoscritto la vigente Convenzione di Ambito, recepita dalle singole Amministrazioni comunali, la cui validità determina la legittimità e la continuità del servizio erogato. In tale contesto, i destinatari istituzionali diretti del supporto tecnico-amministrativo e professionale sono l'Ufficio di Piano e gli Uffici di Zona dislocati nei suddetti territori, il Direttore Sociale rispetto alle competenze espletate nell'Ambito Territoriale Sociale, nel Distretto e nella Conferenza dei Sindaci di ASL, con la finalità ultima di assicurare l'omogeneità prestazionale sull'intera area di competenza e di rendere effettiva la presa in carico multidimensionale di tutti i cittadini ivi residenti. L'utenza finale delle prestazioni sociali e sociosanitarie potenziate dall'appalto è, pertanto, costituita dalla totalità dei cittadini residenti nei Comuni aderenti, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili individuate dal Piano di Zona — tra cui minori, anziani non autosufficienti, persone con disabilità, adulti in condizioni di grave marginalità e nuclei familiari in stato di povertà ed esclusione sociale — per i quali deve essere garantito l'uniforme accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) su tutto il perimetro dell'Ambito n. 15.

#### **ARTICOLO 5 – ADEGUAMENTO NORMATIVO, FLESSIBILITÀ E DINAMICITÀ DEL CONTESTO OPERATIVO**

Fermo restando il perimetro territoriale e istituzionale individuato nell'articolo precedente, il Contratto di appalto è intrinsecamente soggetto a una clausola di adeguamento automatico e flessibilità operativa in relazione a qualunque sopravvenienza normativa di rango statale, regionale o derivante da atti di indirizzo programmatico degli organi di governance territoriali. L'Affidatario prende atto e accetta che il contesto operativo sociosanitario è dinamico e in evoluzione, in particolare per quanto concerne l'assetto istituzionale del Distretto Sanitario e i relativi meccanismi di raccordo con l'Area Sociosanitaria locale. L'efficacia del presente Contratto, pertanto, si intenderà estesa e adattata automaticamente a tutte le nuove denominazioni e funzioni derivanti da tali riforme, senza che ciò comporti il diritto a revisioni del corrispettivo, qualora il volume complessivo delle prestazioni rimanga invariato. Inoltre, in caso di modifiche al perimetro territoriale dell'Ambito dovute a nuove adesioni o recesso di Comuni dalla Convenzione di Ambito, il servizio si intenderà automaticamente esteso o ristretto al nuovo ambito territoriale. Le modifiche che comportino un incremento o una diminuzione delle prestazioni superiore al 5% saranno gestite attraverso le procedure di modifica contrattuale previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, garantendo l'equilibrio economico originario del contratto. L'Affidatario non potrà eccepire l'alterazione del perimetro territoriale o la sopravvenienza normativa come causa di risoluzione del Contratto.

## **ARTICOLO 6 – PERSONALE E DOTAZIONI STRUMENTALI**

### **6.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di risorse umane qualificate, sia sotto il profilo numerico che in termini di competenze professionali, al fine di assicurare l'erogazione di un servizio conforme agli standard richiesti dal presente affidamento. Gli operatori, se cittadini di Paesi Terzi, devono avere una comprovata conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello B2 del QCER.

### **6.2 RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE**

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà essere regolarmente assunto dal Fornitore, nel rispetto dei livelli professionali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali applicabili, risultando iscritto nel libro paga e matricola del medesimo. In caso di affidamento di parte del servizio in subappalto, il Fornitore dovrà accertare che anche il personale del subappaltatore sia assunto regolarmente. A tale riguardo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'applicazione dei contratti collettivi anche dopo la loro scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. Su richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la regolarità degli adempimenti retributivi, contributivi e previdenziali per tutto il personale impiegato.

In ottemperanza all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa nazionale ed europea, nonché dalle disposizioni dei contratti collettivi, il Fornitore dovrà prioritariamente assumere il personale già impiegato dalle imprese uscenti – controparte della Stazione Appaltante oltreché dei Comuni dell'ATS che, al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento, abbiano in corso contratti per lo svolgimento di servizi analoghi – qualora in possesso di qualifica e numero compatibili con l'organizzazione del servizio adottata dall'impresa subentrante.

### **6.3 DOTAZIONE ORGANICA MINIMA**

L'equipe professionale minima richiesta per l'erogazione del servizio, in funzione del volume prestazionale e del perimetro territoriale, dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali, in possesso di titoli di studio e requisiti pertinenti alle specifiche attività da svolgere e con obbligo di iscrizione (ove richiesta) ad Albi professionali:

<b>Ruolo professionale</b>	<b>Categoria/livello minimo</b>	<b>Monte ore settimanale (min.)</b>	<b>Unità minime richieste</b>	<b>Requisiti tassativi</b>
Assistente Sociale	Cat. D1 Equivalente	36	11	Laurea in Servizio Sociale e Iscrizione all'Albo Professionale, Sezione B.
Supporto Amministrativo Contabile	Cat. C1 Equivalente	36	2	Diploma di scuola secondaria di secondo grado e comprovata esperienza almeno annuale nella rendicontazione di fondi pubblici (UE/Nazionali/Regionali) o in contabilità di Enti pubblici.
Mediatore Linguistico e Culturale	Cat. D1 Equivalente	3	1	Diploma o Laurea in ambito linguistico/umanistico in possesso di qualifica conseguita successivamente a un percorso formativo di primo livello di 500 ore totali (D.G.R. n. 874 /2006) e con conoscenza fluente delle lingue prevalenti nel territorio (da specificare nel Piano di Offerta).

Nel caso in cui, per esigenze tecnico-organizzative, diverse funzioni ricomprendibili nell'art. 3 siano attribuite a una singola unità di personale, l'Affidatario è obbligato a garantire che tali compiti siano eseguiti con completezza, integrità e dimostrata professionalità, nel rigoroso rispetto dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali abilitanti richiesti per ciascuna specifica funzione. In caso di necessità, il Fornitore dovrà provvedere a riorganizzare il personale, anche integrando l'organico, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001.

#### **6.4 ORGANICO E REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE**

Il Fornitore è tenuto a provvedere tempestivamente alla sostituzione di eventuali assenze con personale in possesso delle medesime qualifiche, al fine di garantire la continuità del monte ore giornaliero previsto.

Ogni variazione nell'organico dovrà essere comunicata senza ritardo all'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Qualora l'Amministrazione richieda la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o inadeguato, per motivazioni documentate e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, il



Fornitore dovrà provvedere entro 10 giorni lavorativi, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Il mancato adempimento nei termini potrà comportare l'applicazione di penali.

#### **6.5 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE**

Il Fornitore è tenuto a designare, nell'ambito del suo organico, un Coordinatore referente, quale punto di interfaccia strutturale e diretto con la Stazione Appaltante, in particolare con il R.U.P. e il Direttore dell'esecuzione del contratto, opportunamente individuato. Tale figura strategica deve garantire l'assolvimento della piena responsabilità sulla corretta integrazione funzionale e operativa di tutte le prestazioni richieste e declinate all'art.3 del presente capitolato. La sua funzione ricomprende la supervisione del personale assegnato, il coordinamento delle attività di implementazione alla Segreteria Tecnica e all'Ufficio di Piano, il monitoraggio costante degli obiettivi quantitativi e qualitativi, il controllo dei flussi di rendicontazione e il presidio della relazione operativa con i Servizi Sociali comunali. Il Coordinatore deve assicurare, senza soluzione di continuità, la massima coerenza tra le direttive programmatiche dell'Ambito e la loro attuazione operativa sul territorio.

#### **6.6 DOTAZIONE MEZZI DI TRASPORTO**

L'articolazione territoriale dell'Ambito n. 15 richiede una mobilità costante e capillare per garantire non solo il presidio delle sedi istituzionali, delle Case di Comunità e dei PUA, ma anche l'efficace svolgimento del Servizio Sociale Professionale attraverso visite domiciliari, sopralluoghi e interventi diretti presso le abitazioni degli utenti. A tal fine, l'Operatore Economico deve mettere a disposizione quattro automezzi in piena efficienza, dotati di idonea copertura assicurativa (RCA e Kasko per rischi professionali), destinandoli esclusivamente alle attività previste dall'appalto. Il Fornitore si assume l'onere integrale relativo al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione tecnica dei mezzi. La gestione dei rimborsi chilometrici, calcolata rigorosamente sulla base delle Tabelle ACI vigenti, deve coprire tutte le missioni autorizzate necessarie per raggiungere sia le sedi periferiche dell'Ambito che i domicili degli utenti residenti nei 19 Comuni. Tali costi sono da considerarsi onnicomprensivi e già inclusi nell'offerta economica presentata, con la precisazione che nessun ulteriore onere potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante oltre al canone contrattuale pattuito.

### **ARTICOLO 7 – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO**

#### **7.1 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

Il Fornitore, quale unico soggetto tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e integrazioni, dovrà adottare ogni misura tecnica, organizzativa e formativa idonea a garantire l'integrale tutela della salute e sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e nei relativi luoghi di lavoro. Resta inteso che ogni responsabilità civile, penale e amministrativa in materia di sicurezza, igiene e tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori grava integralmente ed esclusivamente sul Fornitore. A tal fine, l'Impresa Affidataria dovrà:

- provvedere alla formazione specifica, all'addestramento e all'informazione puntuale del personale addetto circa i rischi propri delle attività oggetto dell'appalto (ivi compresi i rischi psico-sociali connessi al front-office), le correlate misure di prevenzione e protezione da adottare, le cautele ambientali e le corrette procedure operative;
- dotare il personale impiegato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e, ove necessario, Collettiva, adeguati alla mansione svolta e conformi alle prescrizioni normative vigenti;

- assicurare che l'utilizzo e la gestione di eventuali utenze o strumentazioni tecniche siano riservati esclusivamente a personale del Fornitore in possesso di formazione idonea e conoscenza delle procedure operative di sicurezza, inclusi i dispositivi di comando e chiusura.

## **7.2 NOMINA DELLE FIGURE OBBLIGATORIE**

Il Fornitore è tenuto a designare, sin dall'avvio dell'esecuzione contrattuale e per tutta la sua durata, le seguenti figure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione, garantendone la piena operatività e l'adeguata qualificazione:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- medici competenti (ove richiesto dalla specifica valutazione dei rischi);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (ove applicabile, e garantendo la corretta comunicazione del nominativo alla Stazione Appaltante);
- addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- addetti alle emergenze;
- addetti antincendio;
- addetti al Primo Soccorso;
- Preposti per ogni unità operativa e/o funzionale complessa.

## **7.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E DUVRI**

Il Fornitore sarà altresì obbligato a predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) conforme all'Articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, contenente l'analisi specifica dei rischi relativi all'esecuzione del servizio e le misure gestionali da adottarsi.

Durante l'esecuzione del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà vigilare sull'effettiva e scrupolosa applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del medesimo decreto, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra l'attività del Fornitore e l'organizzazione interna della Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 8 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti stabiliti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione del Comune di Chiavari. Ogni subcontratto dovrà contenere una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica in caso di informative interdittive a carico del subcontraente, clausola da accettarsi esplicitamente da quest'ultimo. Il Comune si riserva di effettuare controlli stringenti sul rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali da parte del subappaltatore, potendo revocare l'autorizzazione nei casi di gravi violazioni, specialmente in materia di sicurezza sul lavoro, normativa sul collocamento e obblighi contrattuali o sindacali.

La cessione del contratto, invece, è vietata in qualsiasi forma, con nullità assoluta di ogni atto posto in essere in violazione di tale divieto. È tuttavia ammessa, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, la cessione dei crediti derivanti dal contratto, a condizione che:

- avvenga mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sia notificata al Comune di Chiavari;
- il cessionario sia esclusivamente un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo della Banca d'Italia.

## **ARTICOLO 9 – INADEMPIENZE E PENALI**

### **9.1 PENALITÀ**

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti, il presente Capitolato, gli obblighi contrattuali assunti e le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante. Vengono di

seguito indicati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di inadempimento che comportano, di norma, l'applicazione di una sanzione:

- mancata o ritardata consegna, anche parziale, della documentazione finanziaria e delle relazioni di rendicontazione richieste (rif. art. 3, lett. c));
- organico insufficiente a garantire l'erogazione del servizio nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato, o mancato rispetto della dotazione organica minima (art. 6);
- inadempienza reiterata agli obblighi di comunicazione o gestione del personale (art. 6.4);
- qualità professionale difforme da quanto attestato (es. curriculum non corrispondente ai requisiti minimi richiesti per la funzione);
- reiterazione di non conformità già contestate in merito alla tracciabilità o alla completezza dei dati;
- mancata o non tempestiva notifica di data breach o l'utilizzo di dati personali o sensibili acquisiti nell'esecuzione del servizio per finalità non strettamente correlate al contratto;
- omessa attivazione dell'immediata copertura delle funzioni attribuite al personale strategico che si traduca nella sospensione o interruzione di attività istituzionalmente indifferibili (es. partecipazione a UVM o risposte a richieste dell'Autorità Giudiziaria) per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore dall'evento scatenante, sia in caso di assenza programmata che di indisponibilità imprevista;
- ritardo o omesso versamento degli obblighi contributivi e previdenziali relativi al personale impiegato nel servizio, contestati dagli enti preposti (es. INPS/INAIL), e non sanati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione;
- ostruzione o mancata piena collaborazione nei confronti del RUP o del personale incaricato nell'esecuzione dei controlli.

La sanzione sarà applicata a seguito di formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni, presentate dal Fornitore entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. In seguito ad un primo richiamo, verrà applicata una penale da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza. La valutazione della gravità è effettuata dal R.U.P. di concerto coi responsabili interni dei servizi. L'applicazione della penale non preclude alla Stazione Appaltante di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **9.2 RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Nei casi di reiterata inadempienza o di violazioni gravi, il Comune potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 122 del Codice, senza ulteriori oneri a suo carico.

## **9.3 RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso minimo di 10 giorni, salvo i casi disciplinati dalla normativa antimafia.

## **ARTICOLO 10 – SCIOPERO**

L'Appaltatore è tenuto a garantire, in ogni circostanza, il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Il servizio di governance e gestione delle funzioni essenziali dell'Ambito Sociale è qualificato come servizio pubblico essenziale, in quanto diretto a tutelare diritti fondamentali quali la salute e l'inclusione sociale. Ne deriva, per l'Appaltatore, l'obbligo di assicurare in ogni caso l'erogazione delle Prestazioni Indispensabili, le quali ricomprendono in via tassativa: la continuità dell'interfaccia con l'Autorità Giudiziaria (Procura, Tribunale per i Minorenni) e il supporto alla gestione delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per i casi complessi che richiedono valutazione immediata e indifferibile. A ciò si aggiunge la garanzia

di un presidio per le attività di pronto intervento sociale e di segretariato sociale, essenziali per la gestione delle situazioni di emergenza e per l'accesso ai diritti minimi di assistenza. L'obbligo si estende inoltre alla emissione e predisposizione degli atti amministrativo-contabili e dei mandati di pagamento urgenti e indifferibili (incluso il supporto alla liquidazione dei sussidi economici) strettamente correlati a misure di tutela dei soggetti fragili, nonché al mantenimento di un livello minimo di presidio del Coordinatore del servizio per la gestione delle comunicazioni istituzionali urgenti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui venga indetto uno sciopero, l'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Chiavari, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, tutte le informazioni rilevanti circa l'eventuale adesione del personale e le modalità organizzative adottate per assicurare il servizio minimo. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% del corrispettivo giornaliero non garantito, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 11 – REVISIONE DEI PREZZI**

A decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, l'Aggiudicatario potrà richiedere, mediante apposita istanza formale, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n.36/2023 e nei limiti ivi previsti. L'eventuale aggiornamento sarà determinato sulla base della variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT.

#### **ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il prezzo di aggiudicazione, offerto in sede di gara, si intende fisso, invariabile e onnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, salve le ipotesi di revisione prezzi. Tale corrispettivo include ogni onere, spesa, servizio e attività necessari alla completa ed efficiente esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Ditta Appaltatrice dovrà emettere, con cadenza mensile, regolare fattura elettronica intestata al Comune di Chiavari, con il dettaglio delle ore/unità di servizio erogate in conformità alla dotazione organica e alle prestazioni previste. Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione, sarà effettuato entro i termini di legge.

#### **ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore è tenuto ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Prima dell'avvio delle prestazioni, dovranno essere comunicati per iscritto al Comune di Chiavari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate a operare su di esso. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ARTICOLO 14 – CONTROLLI**

L'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e l'Ufficio di Piano, o personale da essi formalmente incaricato, effettuerà controlli sulle modalità di svolgimento del servizio al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali. I sopralluoghi, gli audit documentali e procedurali, avverranno senza preavviso e saranno condotti dal DEC in coordinamento con il RUP, potendo riguardare tutti i locali di servizio, le sedi operative, e ogni fase di erogazione della prestazione oggetto del contratto. Il controllo sulla corretta gestione e sulla qualità procedurale del servizio è svolto altresì nell'ambito dei Tavoli interistituzionali di governance (a titolo di esempio, le Conferenze dei Sindaci).

#### **14.1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il DEC è la figura essenziale prevista dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) il cui ruolo è dettagliato nell'Allegato II.14, preposta ad esercitare funzioni di vigilanza, coordinamento e controllo dell'esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile. Tale soggetto detiene il potere di impartire ordini di servizio e disposizioni necessari alla corretta erogazione delle prestazioni di supporto all'Ambito Sociale, assicurando che l'esecuzione sia conforme alla dotazione organica, al Capitolato e a ogni altro impegno assunto dal Fornitore. L'autorità del DEC si estende alla gestione contabile e sanzionatoria: a lui compete la verifica della regolarità delle prestazioni e della relativa documentazione giustificativa per l'approvazione dei pagamenti e la successiva redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Inoltre, il DEC è responsabile di contestare formalmente ogni ritardo o inadempimento rilevato e di proporre al RUP l'applicazione delle penali previste dal contratto (rif. art. 9), garantendo che l'azione sanzionatoria sia immediata e conforme.

#### **ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE**

L'Appaltatore, in caso di divergenze interpretative o esecutive relative al contratto, è tenuto a proseguire regolarmente e senza interruzioni l'erogazione del servizio, limitandosi a formalizzare per iscritto eventuali riserve o contestazioni. Le parti si impegnano a esperire ogni utile tentativo di componimento bonario. Qualora non sia possibile giungere a una risoluzione consensuale, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova, con espressa esclusione del ricorso ad arbitrati. Il Comune di Chiavari si riserva in ogni caso la facoltà di compensare gli eventuali danni o penalità mediante trattenute dirette sugli importi maturati e non ancora liquidati.

#### **ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni concernenti il segreto professionale e i principi della deontologia professionale. Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario assume formalmente il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, con espresso divieto di utilizzare le informazioni apprese per qualunque finalità non strettamente connessa all'esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 17 – ULTERIORI RESPONSABILITÀ, MANLEVA E ASSICURAZIONI**

##### **17.1 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA E OBBLIGO DI GARANZIA**

L'Operatore Economico assume la custodia e la piena, unica ed esclusiva responsabilità per la integrale e corretta esecuzione delle prestazioni. Esso risponde, senza limitazione alcuna, di ogni danno, pregiudizio, molestia o onere, di natura patrimoniale e non patrimoniale, causati direttamente o indirettamente dalla propria azione o omissione – o da quella del proprio personale, subappaltatore e ausiliari – alla Stazione Appaltante o a terzi. Tale responsabilità ricomprende ogni inadempimento, ivi inclusa l'accertata violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'Appaltatore si costituisce formalmente garante a prima richiesta e si impegna a tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria, azione legale, richiesta di indennizzo o sanzione di qualsiasi natura avanzata da terzi o da Enti preposti, la cui causa sia in dipendenza diretta o indiretta con l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

##### **17.2 ADEMPIMENTI E ONERE DEL PERSONALE**

L'Appaltatore dichiara e garantisce l'integrale e rigorosa osservanza di tutte le norme imperative in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazione infortuni e sicurezza

sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva di settore. La Stazione Appaltante è espressamente sollevata da qualsiasi vincolo di responsabilità solidale o sussidiaria per gli oneri e i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e i soggetti da esso impiegati. L'applicazione, da parte della Stazione Appaltante, delle procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 per inadempienze contributive, non costituisce in alcun modo attenuazione o trasferimento della responsabilità in capo all'Appaltatore.

### **17.3 OBBLIGO ASSICURATIVO**

L'Appaltatore ha l'obbligo inderogabile di contrarre e mantenere in vigore, per l'intera durata del Contratto, idonee polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e la Responsabilità Civile Professionale (RCP).

I massimali minimi di copertura richiesti, in relazione al valore e al rischio intrinseco delle prestazioni, sono i seguenti:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro e per anno;
- Responsabilità Civile Professionale (RCP): massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, con un massimale aggregato annuo non inferiore al doppio di tale cifra.

L'Appaltatore si impegna a comprovare l'avvenuto pagamento dei relativi premi e la persistenza della copertura su semplice e discrezionale richiesta della Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO**

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, si individua quale Responsabile Unico del Progetto il Dirigente del Settore 6 del Comune di Chiavari, Dott.ssa Maura Meschi tel. 0185-365368 mail [maura.meschi@comune.chiavari.ge.it](mailto:maura.meschi@comune.chiavari.ge.it). Il Responsabile di fase per l'affidamento è il Funzionario amministrativo contabile Dott.ssa Sonia Pallini tel. 0185-365359 mail [sonia.pallini@comune.chiavari.ge.it](mailto:sonia.pallini@comune.chiavari.ge.it).

## **ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative a tasse, imposte, diritti e oneri comunque connessi o conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio disciplinato dal presente capitolato, ivi inclusi quelli inerenti alla sua registrazione.

## **ARTICOLO 20 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiama quanto disposto dal Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023, dal Codice Civile e da ogni altra norma di legge applicabile, nonché dai Regolamenti del Comune di Chiavari. Con l'invio dell'offerta, l'operatore economico dichiara di aver esaminato, compreso e di accettare integralmente il contenuto del presente capitolato.

### **Allegati al capitolato speciale d'oneri:**

- elenco del personale attualmente impiegato nel servizio

## Sub-allegato al capitolato

### Elenco del personale in servizio

<b>RISORSA</b>	<b>Descrizione ruolo</b>	<b>CCNL</b>	<b>F.T./P.T.</b>	<b>Tipologia contrattuale</b>
RISORSA 1	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Fulltime	Tempo indeterminato
RISORSA 2	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Fulltime	Tempo indeterminato
RISORSA 3	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Fulltime	Tempo determinato
RISORSA 4	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Fulltime	Tempo indeterminato
RISORSA 5	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Fulltime	Tempo indeterminato
RISORSA 6	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 7	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 8	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 9	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 10	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 11	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo indeterminato
RISORSA 12	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo determinato
RISORSA 13	Assistente Sociale	Cooperative Sociali	Part-time	Tempo indeterminato